Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Lunedì, 21 novembre 1932 - Anno XI** **Numero 268**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 21 NOVEMBRE 1932-XI:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Novembre 1932-XI (Fascicolo 11).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Bolzano la Mostra nazionale di animali da pelliccia e delle pelliccerie.

Con decreto in data 5 novembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1932-XI, registro n. 9 Finanze, foglio n. 275, la Sezione nazionale allevatori animali da pelliccia è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740 e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra nazionale di animali da pelliccia e delle pelliccerie indetta in Bolzano nel corrente mese.

(7429)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1456.
Approvazione dello Statuto del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo Statuto del Partito Nazionale Fascista, unito al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 73. — MANCINI.

Statuto del Partito Nazionale Fascista

Art. 1.

Il Partito Nazionale Fascista è una Milizia civile, agli ordini del **Duce**, al servizio dello Stato Fascista.

Art. 2.

Il P.N.F. è costituito dai Fasci di combattimento che si raggruppano, per ciascuna provincia, nella Federazione dei Fasci di combattimento.

Il Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzato ad organizzare i Fasci di combattimento in Gruppi rionali o in Sottosezioni, retti ciascuno da un Fiduciario e da una Consulta di cinque componenti, ad uno dei quali saranno affidate le funzioni amministrative.

Il Fascio di combattimento non può essere costituito o sciolto senza l'autorizzazione del Segretario del P.N.F.

In ogni città, capoluogo di provincia, è istituito un Gruppo universitario fascista.

Presso ciascun Fascio di combattimento sono costituiti un Fascio giovanile di combattimento e un Fascio femminile. Quest'ultimo costituisce, a sua volta, un Gruppo di Giovani Fasciste.

Presso le Federazioni dei Fasci di combattimento sono costituite le Associazioni provinciali della Scuola, del Pubblico Impiego, dei Ferrovieri, dei Postelegrafonici, degli Addetti alle Aziende industriali dello Stato e la Sezione Medici Condotti dell'Associazione del Pubblico Impiego.

Art. 3.

La Camicia Nera costituisce l'uniforme fascista e deve essere indossata soltanto quando è prescritta.

Il Fascista deve portare il distintivo del P.N.F.

Art. 4.

Il gagliardetto è l'emblema del Fascio di combattimento ed il simbolo della fede.

Al gagliardetto, che nelle cerimonie ufficiali è affidato a un alfiere, spetta una scorta d'onore di cinque Fascisti, scelti tra coloro che abbiano partecipato alla Marcia su Roma o tra i più anziani per iscrizione, comandati dal Vicesegretario del Fascio di combattimento.

Al gagliardetto del Direttorio Nazionale del P.N.F. e a quello della Federazione dei Fasci di combattimento, ai quali sono dovuti gli onori militari, spetta una scorta d'onore della M.V.S.N., comandata da un ufficiale.

Art. 5.

Il P.N.F., attraverso i gerarchi e gli organi collegiali, svolge la sua attività sotto la guida del **Duce** e secondo le direttive segnate dal Gran Consiglio.

I gerarchi sono:

1) il Segretario del P.N.F.;

2) i Componenti il Direttorio Nazionale del P.N.F. – il Presidente dell'Associazione Caduti Fascisti, Mutilati ed Invalidi per la Causa Fascista;

3) il Segretario federale e Comandante federale dei Fasci giovanili di combattimento – il Vicesegretario dei Gruppi universitari fascisti;

4) i Componenti il Direttorio federale – il Segretario del Gruppo universitario fascista – il Comandante in seconda dei Fasci giovanili di combattimento – l'Ispettore di zona – la Fiduciaria dell'Associazione Caduti Fascisti, Mutilati ed Invalidi per la Causa Fascista – la Fiduciaria provinciale dei Fasci femminili;

5) il Segretario del Fascio di combattimento – i Componenti il Direttorio del Fascio di combattimento – il Fiduciario del Gruppo rionale – i componenti il Direttorio del Gruppo universitario fascista – il Comandante del Fascio giovanile di combattimento – il Fiduciario della Sottosezione – il Fiduciario del Nucleo universitario fascista – la Segretaria del Fascio femminile.

Gli organi collegiali sono:

1) il Direttorio Nazionale del P.N.F.;

2) il Consiglio Nazionale del P.N.F.;

3) il Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento (Direttorio federale);

4) il Direttorio del Fascio di combattimento;

5) la Consulta del Gruppo rionale;

6) il Direttorio del Gruppo universitario fascista;

7) la Consulta della Sottosezione.

I Dirigenti delle Associazioni fasciste sono:

1) il Fiduciario nazionale;

2) il Fiduciario provinciale;

3) il Fiduciario provinciale della Sezione medici condotti dell'Associazione fascista del Pubblico Impiego.

Il Fascista che ha partecipato alla fondazione dei Fasci di combattimento (Milano, Piazza San Sepolcro, 23 marzo 1919) avrà la precedenza sugli appartenenti alla propria categoria.

Art. 6.

Le cariche direttive, i comandi o gli incarichi dovranno essere affidati a Camicie Nere che abbiano combattuto od operato per la Rivoluzione o ai Fascisti che provengano dalle organizzazioni giovanili.

Art. 7.

Il Direttorio Nazionale del P.N.F., presieduto dal Segretario del P.N.F., è costituito da due Vicesegretari, da un Segretario amministrativo e da sei componenti.

Il Duce propone al Re la nomina e la revoca del Segretario del P.N.F.

Il Segretario del P.N.F. fa parte del Gran Consiglio del Fascismo e ne è il Segretario; può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri; fa parte della Commissione Suprema di Difesa, del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale, del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e del Comitato Centrale Corporativo; è Presidente dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, della Commissione amministrativa degli Uffici nazionali per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera, Vice presidente del Comitato centrale per le Opere Universitarie, Segretario dei Gruppi universitari fascisti e Comandante dei Fasci giovanili di combattimento.

Il Segretario del P.N.F., in base alle direttive del Gran Consiglio del Fascismo (istituito con legge del 9 dicembre 1928-VII, n. 2693), organo supremo sorto dalla Rivoluzione, che coordina e integra tutte le attività del Regime, impartisce le disposizioni per l'opera che devono svolgere gli organismi dipendenti, riservandosi il più ampio controllo.

Presiede all'attività del Direttorio Nazionale del P.N.F. e fissa le norme, con facoltà di procedere alle eventuali, necessarie modificazioni, per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici, che sono così ripartiti:

Segreteria politica;

Segreteria amministrativa;

Associazione famiglie Caduti Fascisti;

Gruppi universitari fascisti;

Fasci giovanili di combattimento;

Fasci femminili;

Associazioni fasciste (Scuola – Pubblico Impiego – Ferrovieri dello Stato – Postelegrafonici – Addetti Aziende industriali dello Stato);

Comitato Olimpionico Nazionale;

Opera Nazionale Dopolavoro;

Stampa e propaganda;

Storico;

Archivio.

Nomina i Direttori federali, i Segretari dei Gruppi universitari fascisti e le Fiduciarie dei Fasci femminili, su proposta dei Segretari federali.

Ha la facoltà, ogni qualvolta il Segretario federale, in seguito a sua proposta, sia revocato, di sciogliere il Direttorio federale e di procedere alla nomina di un Commissario straordinario.

Controlla il funzionamento degli organi periferici, perchè ogni loro atto corrisponda allo spirito del Fascismo; mantiene il collegamento con le Confederazioni nazionali fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, della Confederazione Nazionale Fascista dei Professionisti ed Artisti e dell'Ente nazionale della cooperazione e collabora sul

terreno del lavoro e della produzione, quando ciò si renda necessario; mantiene inoltre il collegamento con gli altri organi dello Stato, con la Presidenza del Senato, con la Presidenza della Camera dei Deputati, col Comando Generale della M.V.S.N., con la Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero.

Ha alla sua diretta dipendenza il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano, l'Opera Nazionale Dopolavoro.

Su decisione del **Duce**, ne assume personalmente la presidenza o designa altri ad assumerla.

Art. 8.

I componenti il Direttorio Nazionale del P.N.F. vengono nominati e revocati dal **Duce**, su proposta del Segretario del P.N.F.

I Vice Segretari del P.N.F. fanno parte del Gran Consiglio del Fascismo, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e sono Vice Comandanti dei Fasci giovanili di combattimento.

Coadiuvano il Segretario del P.N.F. e lo sostituiscono in caso di impedimento.

Il Segretario amministrativo del P.N.F. fa parte del Comitato Centrale per le Opere Universitarie.

Il Direttorio Nazionale, convocato dal Segretario del P.N.F., si riunisce, normalmente, una volta al mese, nella sede del Palazzo del Littorio e ogni qualvolta il Segretario del P.N.F. ne ravvisi la necessità.

Quando le riunioni del Direttorio Nazionale del P.N.F. sono ordinate e presiedute dal **Duce**, vi partecipano il Ministro agli Interni, il Comandante Generale della M.V.S.N., il Ministro delle Corporazioni.

Alle riunioni presiedute dal Segretario del P.N.F. partecipano il Sottosegretario di Stato agli Interni, il Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, il Capo di S. M. della M.V.S.N.

Le deliberazioni vengono comunicate, in linea di massima, a mezzo del *Foglio d'Ordini*.

Art. 9.

Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari federali ed è presieduto dal Segretario del P.N.F., che lo convoca, previa autorizzazione del **Duce**.

Esamina l'attività del P.N.F. e riceve norme generali di esecuzione.

Art. 10.

Il **Duce** chiama a Gran Rapporto i componenti il Gran Consiglio del Fascismo, il Direttorio Nazionale del P.N.F., il Consiglio Nazionale del P.N.F. e i Direttorî federali.

Art. 11.

Il Segretario federale è nominato e revocato dal **Duce**, su proposta del Segretario del P.N.F.

Attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario del P.N.F.;

promuove e controlla l'attività dei Fasci di combattimento della provincia ed esercita una vigilanza di carattere politico su tutte le organizzazioni del Regime;

mantiene il collegamento con i Senatori e i Deputati e col Comando della M.V.S.N.;

presiede il Comitato Intersindacale e la Commissione amministrativa paritetica degli Uffici provinciali di collocamento;

fa parte del Comitato delle Opere Universitarie, nelle città sedi di Università o di Istituti superiori;

presiede l'Ente Opere Assistenziali e il Dopolavoro provinciale;

promuove e regola l'attività sportiva delle organizzazioni dipendenti;

convoca il Direttorio federale, almeno una volta al mese, ed almeno una volta all'anno tiene il rapporto dei Segretari dei Fasci di combattimento, per esaminare ed illustrare i problemi della vita dei Fasci di combattimento e quelli politici, morali ed economici della provincia;

controlla direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, la tenuta degli schedari degli inscritti (federale e dei Fasci di combattimento) e degli archivi;

propone al Segretario del P.N.F. la nomina dei componenti il Direttorio federale, in numero di sette.

Il Direttorio federale ha funzioni consultive; a ciascun componente, il Segretario federale potrà affidare speciali incarichi, in rapporto alle varie branche di attività del P.N.F. e degli organismi dipendenti.

Due dei componenti il Direttorio federale saranno rispettivamente incaricati di reggere la Segreteria federale (Vicesegretario federale) in assenza del Segretario federale e la Segreteria federale amministrativa (Segretario federale amministrativo).

Ha la facoltà di valersi dell'opera di Ispettori di Zona, che nomina egli stesso.

È Comandante federale dei Fasci giovanili di combattimento.

Il Segretario federale è anche Segretario politico del Fascio di combattimento del Capoluogo.

Nomina il Segretario politico di ciascun Fascio di combattimento e questi, a sua volta, propone al Segretario federale la nomina dei componenti il Direttorio del Fascio di combattimento, in numero di cinque.

Il numero dei componenti il Direttorio del Fascio di combattimento del Capoluogo è di sette.

Se gli iscritti superano i 20.000, il numero dei componenti, previa autorizzazione del Segretario del P.N.F., può essere elevato a nove.

Art. 12.

Presso la sede della Federazione dei Fasci di combattimento deve essere istituito lo schedario degli inscritti in ciascun Fascio di combattimento.

La compilazione delle tessere è affidata alla Federazione dei Fasci di combattimento, sotto la personale responsabilità del Segretario federale.

Art. 13.

Il Segretario politico del Fascio di combattimento e i Fiduciari dei Gruppi rionali e delle Sottosezioni hanno l'obbligo di conoscere i precedenti politici e morali, nonchè i mezzi di vita di ciascun gregario e di esigere che, anche nello svolgimento della normale attività, siano osservati lo spirito e la disciplina del Fascismo, deferendo al Segretario federale, quando sia necessario, coloro che vengono meno ai propri doveri.

Risponde personalmente della esatta tenuta dello schedario degli inscritti.

Il Segretario politico del Fascio di combattimento e i Fiduciari, presi gli ordini dal Segretario federale, convocano a rapporto i Fascisti all'inizio dell'anno fascista, per comunicare ed illustrare il programma che intendono svolgere, sul quale è ammessa la discussione. Durante l'anno, tengono almeno un altro rapporto, preferibilmente nella ricorrenza dell'annuale della costituzione di ciascun Fascio di combattimento.

Art. 14.

Il 21 Aprile, Natale di Roma, festa del lavoro, viene effettuata la Leva Fascista.

La Leva Fascista consiste nel passaggio dei Balilla nelle file degli Avanguardisti e degli Avanguardisti nelle file dei Giovani Fascisti, nonchè nel passaggio di questi ultimi nel P.N.F. e nella M.V.S.N.

Le operazioni di Leva sono concordate dal Segretario del P.N.F., dal Sottosegretario di Stato all'Educazione Fisica e Giovanile e Presidente dell'Opera Nazionale Balilla e dal Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.

I Giovani Fascisti che entrano nel P.N.F. prestano giuramento nelle mani del Segretario politico del Fascio di combattimento con la formula: **"Nel nome di Dio e dell'Italia, giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue, la Causa della Rivoluzione fascista".**

Art. 15.

Presso il Direttorio Nazionale del P.N.F. è istituita la Corte di disciplina, la quale è presieduta da un Vice Segretario ed è formata da due componenti effettivi e due supplenti, tratti dal Direttorio Nazionale, nonchè da un segretario, nominati, di volta in volta, dal Segretario del P.N.F.

Alla Corte saranno demandati soltanto i casi che il Segretario del P.N.F. riterrà meritevoli di particolare esame.

I risultati degli accertamenti della Corte di disciplina saranno sottoposti al Segretario del P.N.F., per le sue decisioni.

Art. 16.

Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento è istituita la Commissione federale di disciplina, la quale è presieduta dal Vice Segretario federale ed è formata di cinque componenti effettivi, due supplenti e un segretario, estranei al Direttorio federale.

La nomina spetta al Segretario federale.

La Commissione federale di disciplina ha la facoltà d'infliggere le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19.

Quando i risultati degli accertamenti della Commissione federale di disciplina importino la sanzione del ritiro della tessera o dell'espulsione, gli atti saranno rinviati al Segretario federale il quale, ove ritenga che si debba far luogo all'espulsione dal P.N.F., ne fa proposta al Segretario del P.N.F. ai sensi dell'art. 21.

Art. 17.

Allorchè la Commissione di disciplina dovrà giudicare ufficiali o militi della M.V.S.N., dirigenti addetti all'Opera Nazionale Balilla, alle organizzazioni sindacali o cooperative, il Segretario federale chiamerà a parteciparvi un ufficiale o un rappresentante delle dette organizzazioni.

a) Quando un Fascista, ufficiale o milite della M.V.S.N., incorra in una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 19 del presente Statuto, il competente Comando applica analoghe sanzioni. La deplorazione deve essere trascritta sulle carte matricolari.

Quando un appartenente alla M.V.S.N. incorra in una delle sanzioni, previste dalle norme disciplinari dettate dal Comando Generale, che importino l'allontanamento dalla M.V.S.N., deve essere deferito alla Commissione federale di disciplina; qualora però si tratti di « cancellazione dai ruoli » per deficienza dei requisiti fisici o delle attitudini che si richiedono in chi appartiene alla Milizia, il provvedimento non produce alcuna conseguenza, nei confronti dell'appartenenza al P.N.F.

b) Quando la M.V.S.N. debba procedere a carico di ufficiali o militi che rivestano cariche nel P.N.F., chiederà il parere del Segretario federale competente.

c) Quando si debba procedere a carico di Ufficiali Generali o Consoli della M.V.S.N. — in servizio permanente o nei quadri — il Comando Generale dovrà essere richiesto del suo parere.

d) Nei procedimenti disciplinari a carico di Ufficiali superiori (primi Seniori o Seniori) ed inferiori — in servizio permanente o nei quadri — il parere dovrà essere richiesto ai competenti Comandi della M.V.S.N. (Comando di Gruppo o Comando di Legione).

e) Quando sia stato adottato un provvedimento da parte della M.V.S.N., cui abbia fatto seguito un provvedimento del P.N.F., la posizione del punito potrà essere riesaminata ed eventualmente modificata dai Comandi competenti, soltanto dopo le decisioni del Segretario federale.

Art. 18.

Il Fascista che viene meno al suo dovere, per indisciplina o per deficienza delle qualità che costituiscono lo spirito tradizionalmente fascista, deve essere, salvo casi di assoluta urgenza, dal Segretario federale deferito alla Commissione federale di disciplina.

Nei casi di assoluta urgenza, la sanzione è inflitta dal Segretario federale.

Art. 19.

Le punizioni disciplinari sono:

1) la deplorazione;

2) la sospensione a tempo determinato (da un minimo di un mese, al massimo di un anno);

3) la sospensione a tempo indeterminato;

4) il ritiro della tessera;

5) l'espulsione dal P.N.F.

Art. 20.

Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19 sono inflitte per mancanze, che non escludano il ravvedimento.

Quando a carico di un Fascista sia iniziato procedimento penale, per reati ledenti l'onore, viene, dal Segretario federale, *sospeso, in attesa di giudizio.*

È passibile del provvedimento del ritiro della tessera chiunque incorra in gravi mancanze disciplinari o dimostri di non possedere le qualità che costituiscono lo spirito tradizionalmente fascista.

La punizione di cui al n. 5 dell'art. 19 è inflitta ai traditori della Causa della Rivoluzione fascista ed a coloro che siano stati condannati per reati infamanti.

Il Fascista che viene espulso dal P. N. F. deve essere messo al bando della vita pubblica.

La sua posizione non potrà essere suscettibile di revisione, salvo in caso di errore, risultante da fatti nuovi o da nuove prove o soltanto in seguito ad ordine del Duce.

Art. 21.

La sanzione disciplinare deve essere accompagnata dalla motivazione e deve essere iscritta nella cartella personale del punito.

Nella cartella dovrà anche essere iscritta la cessazione o la revoca.

Il colpito ha il diritto di ricorrere al Segretario federale per le punizioni inflitte dalla Commissione federale di disciplina e al Segretario del P. N. F. per quelle inflitte dal Segretario federale, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento che, nonostante il ricorso, è immediatamente esecutivo.

Non ha diritto di ricorrere quando la punizione sia stata inflitta dal Segretario del P. N. F., salvo in caso di errore, risultante da fatti nuovi o da nuove prove.

L'espulsione dal P. N. F. è inflitta direttamente dal Segretario del P. N. F. o su proposta del Segretario federale.

Art. 22.

Coloro che occupano cariche pubbliche di nomina governativa non possono essere soggetti a procedimenti nè a punizioni disciplinari, finchè non abbiano lasciato le cariche stesse.

Le proposte di provvedimenti a loro carico saranno segnalate, in via riservata, al Segretario del P.N.F. e da questi al Governo.

Ai Senatori e ai Deputati le sanzioni disciplinari potranno essere inflitte soltanto dal Segretario del P.N.F.

Art. 23.

Il Fascista sospeso ha l'obbligo di astenersi da ogni attività politica e non può far valere alcun diritto che gli derivi dalla sua qualità di fascista.

Entro ventiquattr'ore dalla notifica del provvedimento, deve depositare la tessera e il distintivo nella Segreteria del Fascio di combattimento nel quale è iscritto.

È sospeso da qualsiasi carica o incarico, a meno che non sia diversamente disposto.

Il Fascista, al quale viene ritirata la tessera o comminata l'espulsione, ha l'obbligo di dimettersi da tutte le cariche, di abbandonare qualsiasi incarico e di restituire, entro ventiquattr'ore dalla notifica del provvedimento, la tessera e il distintivo alla Segreteria del Fascio di combattimento nel quale era iscritto.

Art. 24.

Il Segretario federale, di propria iniziativa, su proposta del Segretario politico del Fascio di combattimento od a richiesta dell'interessato, ha facoltà di riesaminare la posizione del Fascista punito.

Colui che, dopo essere stato punito col ritiro della tessera, si renda meritevole della riammissione, ha diritto alla primitiva anzianità.

La riammissione dev'essere ratificata dal Segretario del P.N.F.

Art. 25.

Nessuna punizione può essere inflitta o proposta, se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliato la difesa.

Art. 26.

Il Segretario amministrativo del P.N.F. amministra il patrimonio del P.N.F. e ne è responsabile.

Provvede alla formazione dei bilanci che sottopone all'esame del Direttorio Nazionale del P.N.F. ed all'approvazione del Segretario del P.N.F.

Il controllo sulla contabilità del P.N.F. è devoluto ad un collegio di revisori di conti, composto di tre membri eletti anno per anno dal Direttorio Nazionale del P.N.F. all'infuori dei suoi componenti.

Ogni anno i revisori devono presentare, al Direttorio Nazionale del P.N.F., la loro relazione collegiale.

È incaricato dell'assunzione e della vigilanza del personale.

Il Segretario amministrativo del P.N.F. approva i bilanci preventivi e consuntivi delle Federazioni dei Fasci di combattimento e delle organizzazioni dipendenti ed esercita il controllo sulle gestioni amministrative delle stesse a mezzo di suoi incaricati.

Art. 27.

Il Segretario federale amministrativo ha in consegna le varie attività patrimoniali della Federazione dei Fasci di combattimento e ne è responsabile.

Compila i bilanci preventivi e consuntivi, che deve presentare, annualmente, all'esame del collegio dei sindaci, del Direttorio federale e all'approvazione del Segretario amministrativo del P.N.F.

Custodisce le disponibilità liquide presso quell'Istituto di credito che verrà stabilito, d'accordo con il Segretario amministrativo del P.N.F.

Secondo le direttive del Segretario federale, provvede all'andamento amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento e delle organizzazioni dipendenti (Gruppo universitario fascista – Fasci femminili – Ente Opere Assistenziali) sulla base dei rispettivi bilanci preventivi; agli incassi ed ai pagamenti nei limiti delle somme stanziate in bilancio per i varî capitoli ed in caso di spese non stabilite nel bilancio preventivo prenderà direttive dal Segretario federale, che richiederà l'approvazione del Segretario amministrativo del P.N.F.

È responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili.

Il controllo sull'amministrazione e sulla contabilità della Federazione dei Fasci di combattimento e delle organizzazioni dipendenti (escluso l'Ente Opere Assistenziali) è devoluto ad un collegio di tre sindaci nominati dal Segretario federale, all'infuori dei componenti il Direttorio federale. Per l'Ente Opere Assistenziali tali mansioni sono affidate ad un collegio sindacale composto da un ragioniere di Prefettura e da altri due membri nominati dal Prefetto.

Il Segretario federale amministrativo provvede direttamente e a mezzo di incaricati alla sorveglianza ed al controllo delle gestioni dei Fasci di combattimento.

È responsabile della disciplina del personale dipendente.

Art. 28.

Il Direttorio Nazionale del P.N.F. emanerà, all'inizio di ogni anno fascista, le disposizioni concernenti il finanziamento delle Federazioni dei Fasci di combattimento e delle organizzazioni dipendenti.

Art. 29.

Il Segretario amministrativo del Fascio di combattimento ha in consegna le attività del Fascio di combattimento e ne è responsabile.

Compila i bilanci preventivi e consuntivi che deve presentare annualmente all'esame del collegio dei sindaci, del Direttorio del Fascio di combattimento ed all'approvazione della Federazione dei Fasci di combattimento.

Cura, presso la Segreteria federale amministrativa, il ritiro delle tessere occorrenti per gli iscritti.

Custodisce le disponibilità liquide presso un Istituto bancario, stabilito d'accordo con il Segretario federale amministrativo.

Provvede agli incassi ed ai pagamenti sulla base del bilancio preventivo; è responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili; esegue le disposizioni del Segretario federale amministrativo.

Il controllo sull'amministrazione e la contabilità del Fascio di combattimento è devoluto ad un collegio di tre sindaci, nominati dal Segretario politico del Fascio di combattimento, all'infuori dei componenti il Direttorio del Fascio di combattimento.

Art. 30.

La tessera del P.N.F. viene rilasciata a titolo d'onore dal Segretario politico del Fascio di combattimento:

a) ai grandi invalidi e grandi mutilati della Guerra;

b) ai mutilati e agli invalidi del Fascismo;

c) alle famiglie dei Caduti Fascisti;

d) agli iscritti, padri di famiglia, con sette o più figli a carico.

Art. 31.

L'anno fascista decorre dal 29 ottobre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1457.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospedale Agostino Maresca », in Torre del Greco.

N. 1457. R. decreto 15 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Agostino Maresca » con sede in Torre del Greco.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1458.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Baiguini Annunciata », in Qualino, frazione del comune di Costa Volpino.

N. 1458. R. decreto 24 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Baiguini Annunciata », con sede in Qualino, frazione del comune di Costa Volpino, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1459.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Casa orfani marina mercantile », in Genova.

N. 1459. R. decreto 24 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Casa orfani marina mercantile », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1460.
Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ospedale Sissa Pietro », in Moglia.

N. 1460. R. decreto 15 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ospedale Sissa Pietro », con sede in Moglia (Mantova), è parzialmente trasformato nel senso di aggiungere all'attuale fine ospedaliero l'altro del ricovero dei poveri inabili al lavoro. Con lo stesso decreto è approvato, con modificazioni, lo statuto organico della detta Opera pia, la quale assume la nuova denominazione di « Ospedale-Ricovero Sissa Pietro ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze, sig. Passigli Mario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 3945, col quale, fra gli altri, il sig. Passigli Mario venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la domanda, in data 25 luglio 1932-X, con la quale il predetto Passigli ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Passigli, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Passigli Mario è nominato agente di cambio, presso la Borsa valori di Firenze, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 147. — GUALTIERI.

(6925)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze, sig. Milla Luigi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 3945, col quale, fra gli altri, il sig. Milla Luigi venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Milla ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Milla, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Milla Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze, restando revocata l'autorizza-

zione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 149. — GUALTIERI.

(6926)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze, sig. Forti Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 3945, col quale, fra gli altri, il sig. Forti Giuseppe venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la domanda, in data 26 luglio 1932-X, con la quale il predetto Forti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Forti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Forti Giuseppe è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 148. — GUALTIERI.

(6927)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 421 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Damianich, nato a Gimino il 10 ottobre 1854 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio della defunta moglie Giovanna Bancich, Francesco, nato a Gimino il 13 luglio 1883, alla nuova Antonia Bancich di Martino e di Marianna Cressina, moglie di Francesco Damianich, nata a Gimino il 6 gennaio 1893, alle nipoti, figlie di Francesco e di Antonia Damianich, nate a Gimino: Antonia, il 16 giugno 1921; Rosa, l'11 marzo 1923, e ai nipoti, figli di Francesco Damianich e fu Maria Drusetich, nati a Gimino: Francesco, il 21 dicembre 1906; Giuseppe, l'8 febbraio 1910; Antonio, l'8 dicembre 1911; Martino, il 13 ottobre 1915; Maria, il 31 luglio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5733)

N. 420 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Matteo, figlio del fu Giorgio e di Antonia Antoncich, nato a Gimino il 29 ago-

sio 1881 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bencich fu Andrea e di Maria Cuhar, nata a Gimino il 3 novembre 1891, ed ai figli, nati a Gimino: Martino, il 23 settembre 1909; Maria, il 11 febbraio 1912; Caterina, il 15 agosto 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5734)

N. 432 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Giovanni, figlio del fu Marino e della fu Fosca Zohil, nato a Gimino il 2 febbraio 1860 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni della defunta moglie Eufemia Cressina, nato a Gimino il 21 maggio 1900, alla nuora Maria Damianich illeg. di Mattea, nata a Gimino il 4 ottobre 1902, e ai nipoti, figli di Giovanni Damianich e di Maria Cossara, nati a Gimino: Maria, il 13 febbraio 1920; Giuseppe, il 22 novembre 1921; Matteo, l'11 dicembre 1923; Francesco, il 26 gennaio 1926; Carlo, il 26 febbraio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5735)

N. 430 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Antonia Petrich, nato a Gimino l'8 settembre 1848 e abitante a Gimino, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe della defunta moglie Maria Debeliuch, nata a Gimino il 7 dicembre 1890, alla nuora Fosca Maretich fu Matteo e di Teresa Ciulo, moglie di Giuseppe Damianich, nata a Gimino il 9 aprile 1889, e ai nipoti, figli di Giuseppe Damianich e di Fosca Maretich, nati a Gimino: Giuseppe, il 23 agosto 1914; Teresa, il 5 dicembre 1912; Matteo, il 6 marzo 1918; Giovanni il 21 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5736)

N. 434 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Martina Tomissich, nato a Gimino il 16 gennaio 1856 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Carlo della defunta moglie Fosca Bancich, nato a Gimino il 31 agosto 1886, e alla nuora Francesca Drusettich di Biagio e di Francesca Sterzaica, nata a Gallignana il 20 settembre 1899, moglie di Carlo Damianich.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5737)

N. 422 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Damianich » e « Pucich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Damianich Maria vedova di Matteo, figlia del fu Giuseppe Pucich e della fu Maria Mattica, nata a Gimino il 12 agosto 1880 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani » e « Pucci » (Damiani ved. Maria nata Pucci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Damiani » anche ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 18 febbraio 1910; Teresina, il 27 dicembre 1914; e alla nonna Fosca vedova Damianich, figlia del fu Francesco Bencich e fu Agnese Lucavaz, nata a Gimino, l'11 marzo 1835.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5738)

N. 427 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Giuseppe, figlio di Matteo e della fu Marianna Staver, nato a Gimino il 27 marzo 1899 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Pucich di Domenico e fu Maria Suffich, nata a Gimino il 19 marzo 1899, ed ai figli, nati a Gimino: Emilia, il 4 dicembre 1919; Giuseppe, il 17 marzo 1921; Maria, il 10 marzo 1923; Caterina, il 19 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5739)

N. 426 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Giovanni, figlio di Matteo e di Marianna Staver, nato a Gimino il 31 ottobre 1883 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pucich di Antonio e fu Giovanna Craizer, nata a Gimino il 10 ottobre 1889, ed ai figli, nati a Gimino: Giuseppe, il 2 gennaio 1919; Maria, il 19 dicembre 1911; Fosca, il 17 febbraio 1914; Caterina, il 28 dicembre 1922; Giovanni il 18 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5740)

N. 423 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Mattica, nato a Gimino l'8

marzo 1858 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5741)

N. 428 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Biagio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Damianich, nato a Gimino il 14 gennaio 1862 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Damianich fu Marino e fu Fosca Zohil, nata a Gimino il 25 febbraio 1864, alle figlie, nate a Gimino: Fosca, il 23 marzo 1905; Maria, il 27 maggio 1902; e al genero Antonio Damianich di Antonio e di Giovanna Bancich, nato a Gimino il 16 gennaio 1894, marito di Maria Damianich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5742)

N. 421/1 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damianich Matteo, figlio di Antonio e di Giovanna Bancich, nató a Gimino il 26 febbraio 1898 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mattica fu Matteo e di Maria Rosa, nata a Gimino il 29 dicembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5743)

N. 418 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Daicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Daicich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Orbanich, nato a Gimino il 18 aprile 1876 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Daici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Bancich di Andrea e fu Maria Rudan, nata a Gimino il 10 maggio 1883, ed ai figli, nati a Gimino: Antonio, il 2 febbraio 1902; Fosca, il 6 maggio 1906; Rosina, il 27 dicembre 1908; Giuseppe, il 3 dicembre 1911; Anna, il 16 aprile 1914; Lucia, il 6 febbraio 1917; Francesco, il 30 aprile 1920; Martino, il 3 settembre 1924; e alla nuora Maria Tumpich di Giovanni e di Giovanna Sinilovich, moglie di Antonio Daicich, nata a Gimino il 24 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5744)

N. 419 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Daicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Daicich Giovanni, figlio di Giovanni e di Michela Iellenich, nato a Gimino il 28 agosto 1899 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Daici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuditta Bratulich di Simone e di Maria Paulissich, nata a S. Pietro in Selve il 20 ottobre 1901, ed ai figli, nati a Gimino: Daniza, il 4 agosto 1923; Federico, il 27 settembre 1924 e Rodolfo, il 5 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5745)

N. 417 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Daicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Daicich Pasquale figlio del fu Matteo e della fu Antonia Debeliuch, nato a Gimino il 21 marzo 1870 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Daici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Bancich fu Biagio e fu Fosca Debeliuch, nata a Gimino il 28 novembre 1873, ed ai figli, nati a Gimino: Matteo, il 1° marzo 1907; Michele, il 27 settembre 1911 e Giuseppe, il 1° aprile 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5746)

N. 445 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Marianna Bancich, nato a Gimino l'8 aprile 1873 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Iurman di Vincenzo e fu Rosa Banovaz, nata a S. Pietro in Selve il 2 settembre 1878, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 30 maggio 1902; Giovanni, il 21 febbraio 1911; Rosa, il 21 marzo 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5747)

N. 442 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Santa Bogliuncich, nato a Gimino il 7 maggio 1866 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Duca fu Michele e fu Maria Kervatin, nata a Gimino il 6 aprile 1872, ed al figlio Giuseppe, nato a Gimino il 17 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5748)

N. 453 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Giuseppe, figlio del fu Stefano e della fu Caterina Paulinich, nato a Gimino il 17 marzo 1869 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta prima moglie Marianna Vidulin, nati a Gimino: Eufemia, il 12 settembre 1895; Antonio, il 16 aprile 1902; ai figli della defunta seconda moglie Francesca Bancick, nati a Gimino: Rosa, il 28 settembre 1911; Giovanni, il 18 giugno 1913; Martino, il 24 aprile 1915; Marianna, il 6 settembre 1922; alla nuora Fosca Rosa fu Giovanni e di Fosca Cubar, nata a Gimino il 15 aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5749)

N. 454 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Carlo, figlio di Biagio e della fu Pasqua Madrussan, nato a Gimino l'8 maggio 1886 e abitante a Gimino ,è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Damianich di Matteo e fu Maria Debegliuch, nata a Gimino il 4 agosto 1883; ed ai figli nati a Gimino: Matteo, il 4 settembre 1911; Giuseppe, il 20 novembre 1914; Maria, il 4 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5750)

N. 455 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Debegliuch Fosca ved. di Francesco, figlia di Giorgio Zaccaria e della fu Eufemia Bancich, nata a Gimino il 1° marzo 1882 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria, nata a Gimino il 16 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5751)

N. 439 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Michele, figlio del fu Pasquale e di Marianna Bancich, nato a Gimino il 12 settembre 1867 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Cerovaz fu Giuseppe e fu Maria Sestan, nata a Pisino il 27 gennaio 1865; ai figli nati a Gimino: Antonio, il 10 gennaio 1903; Giovanni, il 18 aprile 1900; alla nuora Giuseppina Cergna di Augusto e di Maria Sfelich, moglie di Giovanni Debegliuch, nata a Gimino il 1° luglio 1901; ai nipoti, figli di Giovanni Debegliuch e di Giuseppina Cergna, nati a Gimino: Anna, il 17 aprile 1922; Agostino, il 26 ottobre 1923; Angelo, il 22 luglio 1925; Michele, il 1° ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5752)

N. 437 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Lucia Mattica, nato a Gimino il 20 gennaio 1861 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5753)

N. 452 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Biagio, figlio di Biagio e della fu Pasqua Madrussan, nato a Gimino il 5 febbraio 1890 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Damianich fu Giorgio e di Antonia Antoncich, nata a Gimino il 25 aprile 1895; ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, l'11 gennaio 1916; Giuseppe, il 3 ottobre 1919; Maria, il 5 febbraio 1922; Antonio, il 23 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5754)

N. 448 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Martino, figlio del fu Pasquale e della fu Fosca Chervavizza, nato a Gimino il 15 novembre 1858 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Biagio, della defunta moglie Marianna Cergna, nata a Gimino il 4 febbraio 1885; alla nuora Caterina Merclin fu Giovanni e di Giovanna Debegliuch, nata a Gimino il 19 novembre 1886, moglie di Biagio Debegliuch; ai nipoti, figli di Biagio Debegliuch e di Caterina Merclin, nati a Gimino: Giuseppe, il 20 aprile 1913; Maria, il 30 gennaio 1915; Francesco, l'8 dicembre 1916; Martino, il 6 febbraio 1920; Giovanni, il 5 dicembre 1921; Anna, il 10 febbraio 1925; Albina, il 29 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5757)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 17 novembre 1932-XI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca e refrigerata.

(7430)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 17 novembre 1932-XI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696, concernente l'istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

(7431)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il data 17 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 1932-X) contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica.

(7432)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati in data 17 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 3 novembre 1932-XI).

(7433)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati in data 17 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 1932-X), concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi istituti medi d'istruzione.

(7434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 236.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 novembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	375.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.71
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.65
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.37
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.655
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.28
Olanda (Fiorino)	7.85
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.42
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.825
Id. 3,50 % (1902)	74 —
Id. 3 % lordo	53.75
Consolidato 5 %	83.925
Buoni novennali. Scadenza 1932	—
Id. id. Id. 1934	100.725
Id. id. Id. 1940	101.20
Id. id. Id. 1941	101.25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.575

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.